



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 994 del 2015, proposto da: Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani O.n.l.u.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Petrucci, con domicilio eletto presso lo stesso difensore, in Palermo, Via Marchese di Villabianca n. 209;

contro

l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in Palermo, Via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;

nei confronti di

Centro Siciliano Sturzo, Fondazione Gaetano Costa, Fondazione Ignazio Buttitta, Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari, Istituto Gramsci Siciliano onlus, Centro di Studi ed iniziative

culturali Pio La Torre onlus, Officina di Studi medievali, Istituto siciliano di Studi bizantini e neoellenici di Palermo, Fondazione culturale Mandralisca, Istituto Nazionale del Papiro, Associazione Oikos Istituto europeo di etnologia – Museo “N. Cassata”, Fondazione Leonardo Sciascia, Fondazione famiglia Piccolo Calanovella, Centro Nazionale Studi Pirandelliani, Centro Studi Feliciano Rossitto, Centro culturale editoriale Pier Paolo Pasolini, Istituto di studi storici Gaetano Salvemini, Istituto Siciliano di studi politici ed economici, Arci Sicilia, Amnesty International, Fondazione Giovanni Verga, Accademia di Scienze Lettere e Belle arti degli zelanti e dei dafnici, Fondazione Salvare Palermo, Associazione Amici della musica Benedetto Albanese, Fondazione Giovanni Guarino Amella, Associazione Schegge d’arte, Biblioteca di Studi Filosofici; non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Servizio Valorizzazione del patrimonio culturale pubblico e privato - n. 3903 del 31.12.2014 e dell'Allegato "Elenco A - Soggetti con punteggio non inferiore a 70, aventi priorità in quanto già destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi" nella parte in cui, nell'approvare il piano di ripartizione e di assegnazione della somma di € 1.626.000 per l'esercizio finanziario 2014, non include la Centro di studi filologici e linguistici siciliani o.n.l.u.s. tra i soggetti ammessi alla concessione da parte della Regione Siciliana del sostegno economico sotto forma di contributo, di cui all' "Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione Siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo, ai sensi dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni- esercizio finanziario 201” emesso con decreto della Presidenza della Regione Siciliana - Segreteria Generale della Presidenza della Regione del 17.9.2014 e pubblicato in G.U.R.S. parte I n. 39 del 19.9.2014;

- nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto c/o conseguente, anche infra-procedimentale, e comunque connesso, ed in particolare:

- del Verbale della Commissione di valutazione del giorno 10 novembre 2014, divergendo dalle argomentazioni addotte dal Presidente della Commissione (il quale segnalava che "in sede istruttoria sono emersi alcuni casi per i quali non è specificatamente dimostrata l'avvenuta approvazione dei bilanci da parte degli organi preposti -copia di verbale o specifica dichiarazione del legale rappresentante-; poiché l'avviso non specifica le forme per la presentazione di tale requisito, né prevede l'esclusione dell'istanza", e pertanto proponeva l'accoglimento dell'istanza rilevando che "la valutazione cui è demandata la Commissione può essere egualmente effettuata"), ha ritenuto che "l'avvenuta approvazione del bilancio debba essere dimostrata almeno con specifica attestazione, verbale e/o autocertificazione a norma di legge da parte del legale rappresentante" ed ha di conseguenza ritenuto "la non valutabilità" dell'istanza "In assenza di tali dichiarazioni";

- del medesimo DDG 3903/2014 nella parte in cui, a pag. 1, fa propri i verbali della Commissione nominata con DA n. li/Gab del 15 ottobre 2014 e D.A. n. 3026 del 4 novembre 2014, ed in particolare il verbale del 10 novembre 2014, "con cui la stessa ha esitato la valutazione ad essa rimessa";

e per la condanna

del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana: a disporre la valutabilità della manifestazione di interesse proposta dalla Centro di studi filologici e linguistici siciliani o.n.l.u.s. e l'inserimento nell'Elenco A di cui all'opposto Decreto; in subordine, al risarcimento dei danni

in favore della ricorrente, nella misura del contributo richiesto relativo alle spese sostenute e rendicontate nel corso dell'anno di esercizio 2014 ammissibili, rendicontabili ed inserite nelle schede allegate alla Manifestazione di interesse, o la

minor somma che verrà stabilita nel corso del presente giudizio, da accertarsi anche tramite c.t.u.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, e vista la documentazione depositata;

Vista l'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 567/2015, e vista l'ordinanza del CGA n. 466/2015;

Viste la documentazione e la memoria depositate dall'Avvocatura dello Stato per la resistente Amministrazione regionale;

Vista l'ordinanza collegiale istruttoria n. 32/2017 e visto il relativo adempimento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere dott.ssa Maria Cappellano;

Uditi, all'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2017, i difensori delle parti costituite, presenti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

A. – Con il ricorso in epigrafe, il Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani O.n.l.u.s. ha impugnato il provvedimento regionale, di approvazione del piano di ripartizione e di assegnazione della somma di € 1.626.000,00 per l'esercizio finanziario 2014, nella parte in cui il Centro non è stato incluso tra i soggetti ammessi alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 128 della l.r. n. 11/2010.

Espone, in particolare, che:

- il Centro ricorrente promuove gli studi sul siciliano antico e moderno, utilizzando i finanziamenti di cui all'art. 128 della l.r. n. 11/2010;

- con decreto del Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana del 17 settembre 2014 veniva indetto per l'anno 2014 un avviso per la manifestazione di interesse alla concessione, da parte della Regione Siciliana, di un contributo ai sensi della norma appena citata, con le stesse modalità e termini previsti per l'esercizio finanziario 2013, rispetto al quale il Centro era stato ammesso e inserito al primo posto; avviso, al quale il ricorrente partecipava predisponendo la medesima documentazione rispetto all'anno precedente, e indicando un contributo regionale pari a € 120.000,00;

- a gennaio 2015 il Centro veniva a conoscenza della mancata inclusione nell'elenco dei soggetti beneficiari; con conseguente richiesta di riesame della posizione del predetto – peraltro ammesso in relazione al precedente esercizio finanziario - cui seguiva la richiesta, da parte del responsabile del procedimento con nota del 29 gennaio 2015, di presentazione del bilancio approvato relativo all'anno 2013, ottemperata dal ricorrente con nota del 4 febbraio 2015.

Poiché il Centro non è stato incluso tra i soggetti beneficiari del contributo neppure a seguito del soccorso istruttorio, il predetto ha impugnato il decreto di approvazione del piano di ripartizione dei contributi, affidando il ricorso alle censure di:

1) violazione dell'art. 2 della lex specialis, dell'art. 3 e dell'art. 6 della l. 241/1990, dell'art. 6 della l.r. aprile 1991, n. 10, violazione dell'art. 97 Cost.; eccesso di potere per violazione ed erronea applicazione della lex specialis, per violazione dell'istituto del soccorso istruttorio, violazione del principio di proporzionalità; travisamento dei fatti; difetto di istruttoria, irragionevolezza, manifesta sproporzione, illogicità manifesta, in quanto in nessuna parte dell'avviso pubblico era prevista la sanzione dell'esclusione in caso di mancata produzione del bilancio consuntivo approvato degli ultimi tre anni; e il bilancio consuntivo per l'anno 2013 era stato regolarmente approvato alla data di presentazione della domanda, sicché la

commissione avrebbe dovuto richiedere la regolarizzazione, essendo al di fuori delle ipotesi di espressa esclusione.

2) *violazione dell'art. 1, dell'art. 3 della l. 241/1990, violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990; violazione dell'art. 97 Cost.. Eccesso di potere per travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; irragionevolezza; illogicità manifesta; violazione del principio del giusto procedimento*, in quanto non è mai stata comunicata la non valutabilità dell'istanza, né la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in violazione delle garanzie partecipative; inoltre, nel decreto impugnato non sono stati indicati i termini e l'autorità cui è possibile ricorrere.

B. – Si è costituito in giudizio l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, depositando documentazione.

C. – Con ordinanza collegiale n. 567/2015 è stata respinta l'istanza cautelare: detta ordinanza è stata riformata dal C.G.A. con ordinanza n. 466/2015.

D. – In vista della discussione del ricorso nel merito la difesa dell'Amministrazione regionale ha depositato documentazione e memoria, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

Quindi, all'esito dell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2016, con ordinanza collegiale istruttoria n. 32/2017 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei riguardi di tutti gli enti beneficiari, nell'elenco allegato al decreto impugnato (elenco A ed elenco B), non evocati in giudizio; con adempimento da parte del Centro ricorrente, il quale, con memoria conclusiva, ha replicato alle difese della resistente Amministrazione.

All'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2017, presenti i difensori delle parti costituite, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

A. – Viene in decisione il ricorso, con il quale il Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani O.n.l.u.s. (d'ora in poi solo "Centro") si duole della mancata

inclusione tra i soggetti ammessi alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 128 della l.r. n. 11/2010, per l'esercizio finanziario 2014.

B. – Ritene il Collegio, anche alla luce delle indicazioni fornite dal C.G.A. in sede di appello cautelare, di rivedere l'orientamento assunto in fase cautelare, atteso che il ricorso è fondato.

B.1. – Il primo motivo è fondato.

Deve premettersi, per una migliore intelligenza della controversia, che:

- l'avviso pubblico approvato dalla Presidenza della Regione con decreto 17 settembre 2014 (G.U.R.S. 19 settembre 2014, parte I, n. 39), al paragrafo 2 (Procedura e termini-cause di esclusione) elencava la documentazione che i richiedenti avrebbero dovuto presentare ai sensi dell'art. 128, co. 8 *bis*, della l.r. n. 11/2010, con clausola identica a quella contenuta nell'avviso dell'anno precedente; richiedendo, all'art. 2, punto 3, la presentazione del “bilancio consuntivo approvato degli ultimi 3 anni in copia conforme all'originale” (cfr. punto 3 dell'art. 2);
- nel successivo capoverso si precisava che “Tutti gli atti sopra elencati sono accompagnati, partitamente, da apposita dichiarazione di conformità alla realtà di quanto rappresentato sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente nella forma dell'autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni”;
- tutta la documentazione sarebbe dovuta pervenire entro i termini previsti, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Ciò premesso sul piano della regolamentazione della selezione, va anche precisato che il Centro ricorrente ha inviato una relazione dettagliata, composta da n. 57 pagine, articolata in dodici paragrafi elencati – tra cui i bilanci consuntivi triennio 2011/2013 (paragr. X) - in ordine alla quale il legale rappresentante ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, la conformità alla realtà di quanto in essa rappresentato. E ciò, come già accennato, in linea con quanto già

presentato per l'anno precedente, in base ad un avviso pubblico di contenuto identico.

A fronte di tale documentazione, la commissione competente per l'istruttoria delle pratiche – dopo avere accertato il diritto alla priorità *ex* l.r. n. 54/1984 - ha ritenuto tale istanza “non valutabile”, a causa della mancata prova dell'intervenuta approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2013 (v. verbale della commissione del 10 novembre 2014, depositato dalla p.a. in data 10 aprile 2015).

Il Centro, preso atto di non essere stato inserito nel provvedimento di approvazione dei soggetti ammessi a fruire del contributo, ha preliminarmente tentato di ottenere un riesame in autotutela della propria posizione, con istanza presentata in data 13 gennaio 2015, cui è seguita la richiesta, da parte del competente Dipartimento, della documentazione attestante l'approvazione, nei modi previsti dalle norme vigenti, del bilancio consuntivo relativo all'anno 2013; e la trasmissione del documento da parte del Centro con nota acquisita dalla P.A. il 4 febbraio 2015.

Ciò premesso, deve rilevarsi in primo luogo che la su riportata clausola dell'avviso non conteneva una espressa comminatoria di esclusione, a differenza di altri punti dello stesso avviso (v. terzultimo, penultimo e ultimo capoverso del paragrafo 2).

Osserva, inoltre, il Collegio come emerge dalla stessa attività della Commissione il dubbio sull'effettiva portata della clausola e, quindi, sulla non perpiscua chiarezza in ordine alla documentazione da presentare, come d'altro canto, rilevato dal C.G.A. in sede di appello cautelare (v. C.G.A., ordinanza n. 466/2015); sicché, nel dubbio, la commissione avrebbe dovuto fare applicazione del principio di massima partecipazione.

La contraddittorietà e l'irragionevolezza dell'operato dell'Amministrazione trova riscontro nella stessa richiesta di regolarizzazione, la quale ha avuto ad oggetto solo la documentazione comprovante l'approvazione del consuntivo 2013, a fronte di una previsione, nell'avviso, relativa al triennio 2011/2013; e ne costituisce indiretta

conferma la mancata definizione del soccorso istruttorio comunque attivato, in ordine al quale non è contestato che parte ricorrente abbia inoltrato la documentazione richiesta.

Deve ulteriormente osservarsi che tale soccorso istruttorio, con riferimento al Centro, non avrebbe comportato una lesione della *par condicio* tra i concorrenti, in quanto detta regolarizzazione atteneva ad un dato già esistente al momento della presentazione della domanda, con prevalenza del dato sostanziale su quello formale (domanda datata 9 ottobre 2014; approvazione del bilancio consuntivo con verbale del 4 aprile 2014).

Sotto tale profilo, non è influente rilevare che il Presidente del Centro aveva presentato, con modalità identiche all'anno precedente, una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante la conformità alla realtà di quanto rappresentato nella relazione: e, tra le parti elencate, vi era la riproduzione dei bilanci consuntivi (triennio 2011/2013).

D'altro canto, osserva il Collegio che parte ricorrente fa fondatamente riferimento al legittimo affidamento riposto nella correttezza della documentazione prodotta, atteso che, con la stessa identica pratica, per l'anno 2013 era stato inserito tra i soggetti beneficiari del contributo (v. avviso pubblico approvato dalla Presidenza della Regione con decreto 28 agosto 2013 (GURS 6 settembre 2013, parte I, n. 41; v., per la valorizzazione di tale aspetto, C.G.A., ord. n. 466/2015 cit.).

Per cui, sotto tale specifico profilo non può ritenersi applicabile il principio di autoresponsabilità invocato dalla difesa erariale, anche tenendo conto dell'avvio del procedimento di riesame da parte del competente Dipartimento con la richiesta della documentazione comprovante l'approvazione del consuntivo 2013; *iter*, il quale, nonostante la produzione del documento richiesto (attestante la sussistenza del documento alla data di presentazione della domanda), non è stato definito.

Né può giovare al resistente Assessorato il precedente giurisprudenziale citato nella memoria conclusiva, atteso che il caso di specie esaminato dal Consiglio di Stato – che ha ritenuto non applicabile il soccorso istruttorio - atteneva alla mancata indicazione di un dato richiesto sia dal bando chiaramente a pena di esclusione, sia dal modulo da compilare on line; con conseguente incertezza circa il titolo posseduto e relativa incompletezza della domanda (v. Consiglio di Stato, Sez. III, 25 maggio 2016, n. 2219).

Con riguardo, infine, alla necessità di una dichiarazione effettuata partitamente – cui fa pure riferimento l'Avvocatura dello Stato nella memoria conclusiva - osserva il Collegio in primo luogo che tale rilievo costituisce una motivazione postuma, come tale inammissibile, in quanto non coincidente con la motivazione della mancata inclusione negli elenchi; in secondo luogo, che, in ogni caso, il Centro aveva confidato, in buona fede, nella correttezza della dichiarazione resa analogamente all'anno precedente.

La fondatezza del primo motivo, di carattere sostanziale – assorbita ogni altra doglianza - comporta l'annullamento degli atti impugnati nei limiti di interesse del Centro, e nel senso di ritenere l'istanza del predetto valutabile ai fini dell'attribuzione del punteggio e del conseguente inserimento nel piano di ripartizione della somma complessiva, allegato al D.D.G. n. 3903/2014, tenendo conto del già accertato diritto alla priorità (v. pag. 5 del verbale della commissione del 10 novembre 2014).

B.2. – Non vi è, invece, spazio per l'accoglimento della domanda risarcitoria per equivalente, atteso che, per un verso parte ricorrente non ha fornito idonea prova del pregiudizio economico asseritamente patito; per altro verso, l'accoglimento del ricorso in esame, nei sensi appena chiariti, consente alla predetta di conseguire un effettivo ristoro in forma specifica.

B.3. – Conclusivamente, il ricorso in quanto fondato, deve essere accolto nei limiti appena precisati e, per l'effetto, i provvedimenti impugnati devono essere annullati nei sensi sopra chiariti.

C. – Le spese di giudizio, le quali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sono poste a carico del resistente Assessorato; le stesse devono, invece, essere dichiarate irripetibili nei riguardi di tutte le parti private non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi e nei limiti indicati in motivazione.

Condanna l'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana al pagamento delle spese di giudizio in favore del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani O.n.l.u.s., che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge; spese irripetibili nei riguardi delle parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente FF

Nicola Maisano, Consigliere

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Cappellano

IL PRESIDENTE
Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO